

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1956

(111^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Comunicazioni:

PRESIDENTE Pag. 2000

Disegni di legge:

« Concessione di aumento della pensione straordinaria a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia » **(1637)** (D'iniziativa dei deputati Zaccagnini e Repossì); e: « Elevazione dell'assegno straordinario vitalizio concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con leggi 3 giugno 1882, n. 781, e 23 dicembre 1946, n. 556 » **(1639)** (D'iniziativa del deputato Bianchi Chiero Maria) (Approvati dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2011, 2012
CENINI 2012
MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2012
TOMÈ, *relatore* 2012

« Aumento della indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma » **(1684)** **(Discussione e approvazione):**

DE LUCA Angelo, *relatore* 2000, 2002, 2003
PRESIDENTE 2001, 2002, 2003
GIACOMETTI 2002, 2003

MARIOTTI Pag. 2002
MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2001, 2002, 2003
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2001, 2003

« Interpretazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 » **(1691)** (D'iniziativa dei deputati Truzzi e Colitto) (Approvato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2005, 2006, 2008, 2011
CENINI, *relatore* 2005, 2006, 2011
DE LUCA Luca 2003
MARIOTTI 2006, 2009, 2010
MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2008
PESENTI 2006, 2010, 2011
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

« Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma » **(1707)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 2003, 2004
BRACCESI, *relatore* 2003

« Istituzione dell'uniforme di servizio per il personale delle dogane » **(1711)** (Approvato dalla Camera dei deputati) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2004, 2005
MARIOTTI 2004, 2005
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2004, 2005

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gava, Giacometti, Jannaccone, Mariotti, Minio, Negroni, Pesenti, Ponti, Spagnolli, Tomè e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Roda è sostituito dal senatore Cerutti.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

111ª SEDUTA (14 novembre 1956)

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

DE LUCA LUCA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il Presidente del Senato, da me sollecitato in proposito a nome della unanimità della Commissione, ha disposto che i disegni di legge: « Concessione di aumento della pensione straordinaria a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia » (1637), d'iniziativa dei deputati Zaccagnini e Repossi, e: « Elevazione dell'assegno straordinario vitalizio concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con leggi 3 giugno 1882, n. 781, e 23 dicembre 1946, n. 556 » (1639), d'iniziativa del deputato Bianchi Chieco Maria, approvati dalla Camera dei deputati e già assegnati a questa Commissione in sede referente, le siano invece assegnati in sede deliberante.

Desidero rilevare che la Presidenza del Senato aveva fatto l'assegnazione tenendo conto del fatto che questa Commissione aveva manifestato l'opportunità che tutti i disegni di legge relativi a concessione di pensioni fossero sottoposti all'esame dell'Assemblea; qui, peraltro, bisogna rilevarlo, si tratta di qualcosa di diverso, poichè ci troviamo di fronte a due disegni di legge che contemplano unicamente un adeguamento della entità di pensioni già concesse.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento della indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma » (1684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'indennità di funzione spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati in Roma, ai termini dell'articolo 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53508, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1956, nella misura seguente:

	Mensile	Annua
Al Direttore del Deposito generale .	L. 1.750	L. 21.000
Al Magazziniere del Deposito generale .	» 1.250	» 15.000
Al Controllore del Deposito generale .	» 1.250	» 15.000
Al Magazziniere aggiunto	» 1.000	» 12.000
Al Controllore aggiunto	» 1.000	» 12.000

Alla maggiore spesa di lire 69.280 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico delle disponibilità dello stanziamento del capitolo 152 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DE LUCA ANGELO, *relatore.* Si tratta di un disegno di legge molto semplice. Vi sono dei funzionari addetti al servizio di vigilanza e maneggio dei valori bollati; sono cinque in tutto, con la qualifica di direttore del Deposito generale, magazziniere del Deposito generale, controllore del Deposito generale, magazziniere aggiunto, controllore aggiunto.

A questi funzionari viene corrisposta una indennità derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 28 dicembre 1931, n. 53.508; indennità che si giustifica come rimborso per eventuali perdite di questi valori bollati. Le indennità sono attualmente di questa misura: il direttore del Deposito generale riceve lire 1.760 annue, pari a lire 146,65 mensili; il magazziniere del Deposito generale lire 1.320 an-

nue, pari a lire 110 mensili; altrettanto il controllore del Deposito generale, mentre il magazzinoiere aggiunto percepisce lire 660 annue, pari a lire 55 mensili, e così pure il controllore aggiunto. E evidente la necessità di adeguare la misura di queste indennità, oppure di eliminarle del tutto.

Il provvedimento che stiamo esaminando si propone appunto di aumentare queste cifre, e la misura dell'adeguamento è in relazione a quanto è stato disposto, in base al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 601, nei confronti dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato e di altri funzionari dipendenti dal Ministero del tesoro e della Zecca, i quali esplicano una funzione analoga a quella dei funzionari di cui ci occupiamo: maneggiano, cioè, dei valori, e quindi rischiano di subire eventuali perdite.

In analogia, quindi, col citato decreto, si propone ora un certo adeguamento delle attuali indennità, e precisamente si propone di corrispondere al direttore del Deposito generale, lire 21.000 annue invece di lire 1.760, al magazzinoiere del Deposito generale, lire 15.000 invece di lire 1.320, e altrettanto al controllore del Deposito generale, mentre al magazzinoiere aggiunto ed al controllore aggiunto le indennità verrebbero elevate da lire 660 a lire 12.000 annue.

Il relatore non è contrario all'approvazione di questi aumenti, ma si permette di far osservare che l'analogia tenuta presente dal legislatore con il decreto legislativo del 1948 mi sembra, al 1956, non molto adeguata, in quanto dal 1948 ad oggi il potere di acquisto della moneta è diminuito e di conseguenza il costo della vita è aumentato. Ed allora, io non so se si presenterebbero difficoltà sostanziali ove si volesse modificare l'articolo unico nel senso di approvare delle misure più adeguate ai tempi; sono certo che se adottassimo, invece del coefficiente 12, quale è press'a poco quello adottato nel presente disegno di legge, il coefficiente 30, faremmo qualcosa di più rispondente a quello che è l'attuale livello del costo della vita.

È vero bensì che in tal caso altri funzionari che sono stati beneficiati dal decreto del 1948 si farebbero certamente avanti per poter ri-

guadagnare quota; ad ogni modo, se questo ulteriore provvedimento fosse presentato, lo dovremmo approvare. Io raccomando alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge, specialmente se vi si apporteranno delle modifiche nel senso da me indicato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far presente, di fronte alla proposta del relatore il quale ha esposto così chiaramente la situazione, che il disegno di legge presentato dal Governo ha una sua logica in quanto l'indennità che vi si prospetta corrisponde all'indennità che percepiscono i cassieri. Evidentemente questi funzionari addetti al maneggio dei valori bollati sono stati considerati a parte, poichè finora si è parlato di personali che hanno il maneggio di denaro. Ora, l'adeguamento è stato previsto in proporzione alle indennità che sono state corrisposte appunto ai cassieri.

Il passare ad aumenti superiori a quelli proposti per i funzionari che trattano valori bollati porterebbe inevitabilmente ad una richiesta nuova dei cassieri di tutte le Amministrazioni per l'aumento delle indennità loro spettanti; richiesta che, se accettata, creerebbe un aumento di spesa non indifferente.

D'altro canto, bisogna ricordare che spesso il Parlamento ha affermato la necessità di abolire queste indennità ove non siano assolutamente necessarie per dati di fatto concreti: questo è stato detto a proposito della legge delega. Ora, noi intendiamo mantenere l'indennità, di cui al disegno di legge, per le piccole perdite in cui possono incorrere coloro che maneggiano i valori bollati; però, se vogliamo aumentare queste indennità per tutti coloro i quali maneggiano valori nelle Amministrazioni dello Stato, evidentemente ciò comporterà conseguenze piuttosto gravi per la necessità di una successiva copertura. Io propongo, quindi, che il disegno di legge sia approvato nel testo che è stato presentato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io non ho che da associarmi alle osservazioni svolte dall'onorevole rappresentante del Tesoro, che sono quelle medesime che avrei svolte io se avessi avuto la parola per primo.

Con questo disegno di legge si adegua la situazione di coloro che maneggiano valori bollati a quella di coloro che maneggiano denaro; e non vi è ragione oggi di supporre, con un rapido salto, i cassieri che maneggiano denaro a favore dei funzionari che maneggiano semplicemente valori bollati, salvo l'esaminare il problema in sede più vasta ed in un tempo futuro.

GIACOMETTI. Vorrei soltanto osservare che il nostro relatore poneva soprattutto una questione di rapporto di valore monetario; il tentativo di conguaglio era così distante dal vero che nella sua coscienza riteneva opportuno proporre queste modifiche. Non si tratta di aumento di stipendi, che potrebbero portare un ingente peso al bilancio dello Stato, ma di un riconoscimento del diminuito valore d'acquisto della moneta e mi pare che da questo punto di vista la Commissione potrebbe andare incontro a questa esigenza approvando la proposta di aumenti del relatore.

MARIOTTI. Desidererei sapere dai rappresentanti del Governo se questi funzionari, i quali maneggiano valori per migliaia di lire, hanno un deposito cauzionale.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, non l'hanno.

MARIOTTI. Io non vorrei tanto entrare nel merito per quel che concerne la misura delle indennità, quanto far osservare che si tratta di corrispondere a questi funzionari una forma di indennità perchè essi si applichino con la massima serietà e tranquillità all'esplicazione del loro compito, non avendo essi nè un deposito cauzionale, nè un'indennità di cassa.

Ma equipararli ai cassieri, senza che abbiano come contropartita un deposito cauzionale per sopperire alle eventuali perdite, a me sembra inopportuno, perchè ritengo illogico questo parallelismo con coloro i quali, appunto per il maneggio del denaro, hanno, nel deposito cauzionale, una specie di interesse ed una specie di garanzia per la copertura di eventuali perdite.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Io mi rendo conto delle difficoltà che il Governo, attraverso i suoi rappresentanti per il Tesoro e per le Finanze, ha esposte; del resto, le avevo accennate anch'io brevemente. Però dobbiamo pensare che i cassieri percepiscono quelle indennità dal 1948 e dal 1948 in poi non si sono più attuati adeguamenti. Se elevassimo il livello dell'indennità di questi addetti alla custodia dei valori bollati, verrebbero automaticamente sollevate quelle altre richieste; anzi, direi che noi stessi dovremmo provvedere spontaneamente a tale riguardo, poichè dall'aprile 1948 al novembre 1956 sono trascorsi quasi 9 anni.

Comunque, se il Governo non può accettare la mia proposta e la Commissione ritiene di non approvarla, si faccia decorrere dalla data odierna l'aumento proposto; si tratta di una opera di giustizia che potrebbe essere attuata, e di un'aggravio di ben poca entità per l'erario dello Stato.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quelli di cui ci occupiamo sono posti di responsabilità tenuti dai migliori, ma desiderati in complesso da tutti, perchè comportano una posizione di relativo avanzamento morale che lascia altresì una certa tranquillità, in quanto questi funzionari non devono fare depositi ed hanno una responsabilità uguale a quella di tutti gli altri. Non dimentichiamo, comunque, che si tratta di sole cinque persone.

PRESIDENTE. Vorrei associarmi a quanto ha detto il senatore Mariotti, per questa considerazione: vi deve essere stata una ragione se, quando si è approvato l'adeguamento delle indennità corrisposte ai cassieri, non si è provveduto per questi funzionari; ed a me sembra che questa ragione consista nel fatto che è ben diversa la posizione ed è ben diversa la responsabilità del custode di valori bollati rispetto al cassiere. Infatti il valore bollato non può essere falsificato ed è soltanto questione di custodirlo bene, mentre il cassiere risponde delle monete false e la sua responsabilità è evidentemente molto più grave, tanto che ha un deposito cauzionale al riguardo.

Quindi, mi sembra che l'adeguare i custodi di valori bollati ai cassieri sia già una concessione più liberale di quanto forse non do-

vrebbe essere; ma se poi si dovesse andare oltre e corrispondere ai primi più di quanto non percepiscano i cassieri, indiscutibilmente ed immediatamente si inviterebbero tutti i cassieri a richiedere di essere almeno trattati nella stessa misura degli altri, se non in misura maggiore. Io pregherei quindi il senatore De Luca di non insistere nella sua proposta.

GIACOMETTI. A quanto ammonterebbe il maggior onere derivante dalla sua proposta, onorevole relatore?

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La spesa sarebbe elevata da lire 75.000 annue, che si propongono con l'attuale disegno di legge, a lire 154.000 annue.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si tratta di questo maggior onere, che sarebbe relativo, ma di quello che deriverebbe aumentando l'indennità per tutti i cassieri dei vari uffici dello Stato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è anche un'altra ragione che sconsiglia dall'aumentare ulteriormente questa indennità, ed è la seguente: l'indennità in parola è stata rivalutata di circa 12 volte non in relazione alla svalutazione della moneta, ma in relazione all'aumento del costo dei valori bollati: si presuppone, cioè, che nel conteggio di questi fogli se ne perda qualcuno o comunque si commetta un errore di numerazione. Ed è in relazione appunto a questa perdita numerica nel conteggio dei valori bollati — ben diversa, come ha detto l'onorevole Presidente, dal rischio derivante ai cassieri dalla possibile falsificazione dei biglietti di banca — che è stata rivalutata questa indennità. Ora, la perdita che si può presumibilmente verificare in un determinato numero di fogli bollati è sempre la stessa, tanto nel 1948 come oggi; è soltanto l'aumentato valore del foglio bollato dal 1948 ad oggi che aumenta la perdita subita dal funzionario, e non la svalutazione del potere di acquisto della moneta.

Questa è dunque la ragione che si aggiunge a quelle già esposte, sia dall'onorevole Presidente sia dal collega Mott.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma** » (1707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di capitale dell'Istituto italiano di credito fondiario con sede in Roma ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'Istituto italiano di credito fondiario, Società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 1.080 milioni a lire 2.160 milioni.

Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

BRACCESI, *relatore*. Con legge 27 novembre 1954, n. 1218, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, l'Istituto italiano di credito fondiario venne autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 540 milioni a lire 1.080 milioni. Alla data odierna il capitale versato è di lire 945 milioni, per cui, ai sensi della citata legge, l'Assemblea degli azionisti potrebbe deliberare soltanto un aumento di capitale di 135 milioni, e cioè da 945 a 1.080 milioni, limite massimo stabilito dalla legge in vigore.

Tale provvedimento dovrà pur prendersi entro un periodo di tempo relativamente breve data la necessità di mantenere, giusta le disposizioni vigenti (legge 29 luglio 1949, n. 474), la proporzione di 20 ad uno tra la circolazione delle cartelle e l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve utilizzabili a tal fine;

poichè già attualmente i mutui definiti ammontano a oltre 36 miliardi di lire, mentre il ritmo delle operazioni, date le numerose richieste, è da prevedere nei prossimi anni nella misura non inferiore ai 9-10 miliardi.

Pertanto, anche con il nuovo aumento di capitale da lire 945 milioni a lire 1.080 milioni, fino ad esaurimento cioè dell'attuale capitale legale, l'Istituto potrà far fronte alle necessità dell'emissione delle cartelle solo per qualche mese, dopo di che si renderebbe necessario un ulteriore incremento di mezzi che non potrebbe essere richiesto se non fosse già stata emanata la legge per il nuovo aumento del capitale legale.

Da ciò si rileva che l'attività dell'Istituto, diretta prevalentemente, da alcuni anni, al finanziamento delle nuove costruzioni ad uso di civile abitazione, è veramente ragguardevole e di non trascurabile interesse sociale. Il limite massimo di lire 2.160 milioni di capitale legale previsto dal presente disegno di legge è da ritenersi, per le su esposte considerazioni, pienamente rispondente alle necessità operative dell'Istituto, ove si consideri anche il fatto che il capitale statutario dell'Istituto era, nel 1938, di lire 100 milioni corrispondente, grosso modo, a 5-6 miliardi di lire attuali.

Con il provvedimento in esame verrebbe ad essere assicurato all'Istituto un lungo periodo di tranquillo lavoro per il pieno svolgimento della propria attività. Ciò non significa però che l'aumento debba essere, subito e per intero, deliberato dall'Assemblea degli azionisti. Al contrario, questa approverà l'aumento per *tranches* ed entro il limite di volta in volta necessario per assicurare il normale andamento degli affari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione dell'uniforme di servizio per il personale delle dogane » (1711) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione

dell'uniforme di servizio per il personale delle dogane », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In assenza del relatore senatore Ponti, se l'onorevole Presidente lo permette, darò io stesso brevemente qualche notizia sul disegno di legge in esame.

Si è notato che alle frontiere il nostro personale di servizio alle dogane, non avendo uniforme, si trova spesso a disagio di fronte ai doganieri francesi, svizzeri ed austriaci; per cui è sembrato che l'istituire una speciale uniforme dia loro un particolare prestigio e possa anche facilitare, da parte del pubblico che transita alle frontiere, la conoscenza delle mansioni di questi funzionari, che oggi sono non conoscibili attraverso il loro vestito borghese.

Il disegno di legge propone dunque che sia istituita l'uniforme per questo personale, naturalmente senza stabilirne le modalità. È importante in questo progetto la spesa ed il modo con cui si fa fronte alla medesima, perchè è detto nell'articolo 5: « Il diritto per l'applicazione di piombi e di altri contrassegni ecc., attualmente stabilito in lire trenta per ciascun piombo o contrassegno, è elevato a lire cento per ciascun piombo o contrassegno ». Si tratta dunque di rivalutare il diritto per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni, che si applicano alla merce ed ai bagagli che transitano attraverso le frontiere; elevando questo diritto da lire trenta a lire cento, si farebbe fronte alla spesa occorrente per la fornitura delle nuove uniformi, che si presume di circa 360 milioni e che sarebbe a completo carico dello Stato.

PRESIDENTE. Come è possibile che si arrivi ad una spesa di 360 milioni? Sono molti i doganieri?

MARIOTTI. Sono davvero molti; non vorrei che si facesse come al tempo di Starace Quante sono le uniformi da eseguire?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ne conosco il numero preciso; ma, poichè si può calcolare un costo di lire 30.000

per ciascuna, sembrerebbe che fossero circa 10.000 gli agenti da fornire di tale uniforme.

MARIOTTI. Io proporrei di rinviare l'attuale discussione, perchè mi rendo conto della sensibilità del Governo, che probabilmente si è disposto a presentare questo disegno di legge su pressione degli stessi interessati, e mi rendo conto del fatto che non possiamo mettere il nostro personale, che ha delicate mansioni da svolgere, in una situazione di inferiorità rispetto ad altri doganieri; però mi sembra che in un bilancio rigido come il nostro, e così deficitario, 360 milioni rappresentino una spesa piuttosto rilevante.

Desidererei che il Governo ci portasse eventualmente delle proposte più moderate, soddisfacendo nello stesso tempo anche ad una certa eleganza nell'uniforme e all'esigenza della sua utilità; poichè io non vorrei che ci fosse sotto qualche piccola manovra, pur dando garanzia alla buona fede di tutti; non vorrei che per lo meno da parte di qualche fornitore ci fosse una certa gara...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo riguarderà l'esecuzione pratica, e non il disegno di legge!

MARIOTTI. Vorrei fare osservare poi che la spesa non è a carico dello Stato, ma dei contribuenti, in quanto il diritto per l'applicazione dei piombi è appunto a carico dei contribuenti.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È stato interpellato il Ministero del commercio con l'estero, il quale non ha avuto nessuna osservazione da fare circa questa incidenza sul contribuente; d'altra parte bisogna pensare che le 30 lire di oggi non coprono nemmeno il costo del contrassegno che si mette. Pertanto sono due provvedimenti che si integrano a vicenda: da una parte adeguare il costo all'onere, dall'altra dare questa divisa ai doganieri, cosa che è chiesta anche dall'Alto Commissariato per il turismo a causa di incidenti avvenuti alla frontiera.

Ad ogni modo, dato che la Commissione chiede dati più precisi, dichiaro che il Governo sarà ben lieto di darli in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Truzzi e Colitto: « Interpretazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 » (1691) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Truzzi e Colitto: « Interpretazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La facoltà prevista dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

CENINI, *relatore*. Il disegno di legge in esame tratta l'interpretazione di una disposizione di legge in materia di modalità nel pagamento della imposta generale sull'entrata.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, estendeva certe facoltà, date al Ministro delle finanze col decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, che prevedeva per certi generi di commercio che l'I.G.E. si potesse corrispondere mediante pagamento di canoni ragguagliati in abbonamento, oppure con la applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili. Con la citata legge del 1952 si estese questa possibilità di abbonamento ad altri generi di commercio tra i quali le acque e bevande gassate. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1952, il Ministro delle finanze stabilì che per acque gassate si dovessero considerare solo quelle artificiali da tavola, esclu-

dendo pertanto le acque naturali. Con il disegno di legge in esame si specifica che ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, la facoltà prevista dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

Pertanto, dato che la dizione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, è generica, ritengo sia giusto dare questa interpretazione e quindi approvare il disegno di legge.

MARIOTTI. Come il disegno di legge viene presentato, sembrerebbe che si tratti solo di dare un'interpretazione autentica ad una disposizione precedente. Se così fosse, io non comprendo perchè questa interpretazione non poteva esser fatta dal Ministro delle finanze con circolare o con i famosi regolamenti che hanno forza di diritto positivo in determinate circostanze. Non vorrei invece che, ai fini del gettito, vi fosse qualche agevolazione per queste determinate categorie; desidererei pertanto sapere quant'è che oggi si paga e quanto invece si verrebbe a pagare di imposta se modificassimo questo articolo 3.

Le società che sfruttano le acque minerali naturali conseguono un notevole guadagno, con pochissimo capitale impiegato, ed allora, dato che si tratta di forti interessi, cerchiamo di esaminare bene la questione perchè non vorrei che si finisse per favorire delle persone che già guadagnano troppo.

CENINI, *relatore*. Ritengo che si tratti solo di interpretazione autentica, perchè la legge del 1952 parla di « acque e bevande gassate », non parla di acque artificiali. È stato il Ministro delle finanze che con il citato decreto del dicembre 1952 ha specificato la voce « acque minerali artificiali da tavola ». Ora io ritengo che abbiano ragione i presentatori del disegno di legge, perchè nella dizione « acque e bevande gassate » non solo devono essere comprese le acque artificiali, ma anche quelle naturali.

Circa il pagamento, si tratta di applicare a questo genere la riscossione *una tantum*, cioè una riscossione con aliquota condensata, che viene scontata sul primo passaggio.

PESENTI. È una questione un po' vecchia di cui si era molto discusso più che altro con i funzionari e i dirigenti del servizio dell'imposta generale sull'entrata, i quali sono molto affezionati alla creatura che hanno creato e sono quindi avversi ad una qualsiasi modificazione.

Ora il problema che è stato sollevato è se anche le acque naturali sono gassate. L'argomento giuridico principale era quello di dimostrare che se si favorivano nel modo di pagamento, non nella pressione fiscale, le acque gassate artificiali, era logico favorire anche le acque naturali, che sono tutte gassate perchè tutte contengono piccole quantità di gas. Però, per evitare che la interpretazione potesse allargare le maglie anche in altri campi, lo stesso ufficio aveva visto l'opportunità di un'interpretazione autentica che fu quella che si ebbe con il decreto ministeriale 13 dicembre 1952.

Vi è ora un problema, e cioè se questa differente maniera di esazione porti un gettito minore. Credo di no; in ogni caso anche se si aumentasse l'I.G.E., questa si riverserebbe sempre sul consumatore. Nel caso vi fosse una riduzione del carico fiscale, bisognerebbe però che vi fosse anche una conseguente riduzione del prezzo di vendita, perchè è esagerato che si venga a pagare così fortemente un litro di queste acque minerali, che spesso sono usate a scopi medicinali. Sarebbe auspicabile pertanto che la riduzione del carico fiscale andasse a beneficio del consumatore. Comunque questo è un altro problema, perchè il modo di pagamento non può indicare di per se stesso se avverrà o meno una riduzione del carico fiscale, perchè l'aliquota consolidata può essere determinata nel 3 come nel 5 per cento.

Pertanto sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, con la sola raccomandazione che, se dovesse ridursi il carico fiscale, questo comporti una riduzione del prezzo di vendita. Se queste acque sono veramente medicinali, e più o meno lo sono tutte: Fiuggi, Sangemini, Chianciano, è giusto che il prezzo debba essere ridotto.

PRESIDENTE. Vorrei che l'onorevole rappresentante del Governo spiegasse alla Commissione in cosa consiste questa tassazione *una tantum* non solo, ma anche se si tratta sol

tanto di una interpretazione di legge che, come tale, non si capisce perchè venga richiesta in sede parlamentare, mentre apparirebbe più semplice e più logico un decreto ministeriale. Infine desidererei sapere qual'è il gettito fiscale e se questo può venire modificato con la approvazione di questo disegno di legge, perchè, torno a ripeterlo, non mi persuada il fatto della interpretazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Premetto — come, del resto, è stato già rilevato — che non si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, ma di una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

Per valutare l'entità dell'oggetto della proposta di legge è bene che io ricordi l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348: « Salvo quanto è stabilito dall'articolo 26 del regio decreto legge 3 giugno 1943, n. 452, il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti che per le entrate derivanti dal commercio di prodotti orto-florofrutticoli e della pesca, dall'artigianato ambulante, da prestazioni al dettaglio, dalla gestione di pubblici esercizi, dall'esercizio di trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole, dall'esercizio di professioni, di agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiavalute e dall'esercizio di assicurazioni del bestiame da parte di associazioni mutue, l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari, in base a dichiarazione del soggetto, ovvero mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili ».

Le due proposte di legge presentate alla Camera dai deputati Truzzi e Colitto hanno lo stesso scopo previsto dall'articolo che ho letto, mirano cioè ad estendere la facoltà di istituire speciali regimi di imposizione, conferita al Ministro delle finanze da questo articolo, anche per le entrate derivanti dal commercio delle acque minerali e medicinali. A sostegno di questa proposta estensiva, premesso che fino al 31 dicembre 1952 l'imposta generale sull'entrata sulle acque medi-

cinali, minerali o da tavola, è stata corrisposta sulla base del cosiddetto libro delle vendite, in analogia al sistema seguito per le acque e bevande gassate, i proponenti hanno fatto presente le ragioni per le quali hanno presentato il disegno di legge.

In primo luogo, con la legge 4 marzo 1952 le acque e bevande gassate furono ammesse al pagamento dell'imposta generale sull'entrata con il sistema *una tantum*, ossia con il pagamento sul primo atto economico; di conseguenza venne a mancare lo scopo del libro delle vendite.

Secondariamente, non si comprende perchè questo provvedimento della riscossione *una tantum* venne applicato solo alle acque minerali artificiali, senza estenderlo a tutte le acque minerali. Inoltre tale differente trattamento di riscossione ha pregiudicato il commercio delle acque naturali le quali, come è noto, sono immesse al consumo attraverso grossisti e rivenditori, farmacie e drogherie che per la loro rimanente attività corrispondono le imposte in modo diverso e precisamente: le farmacie con il sistema *una tantum* e le drogherie con il sistema dell'abbonamento.

Si rende pertanto necessario eliminare la anomalia del diverso modo di pagamento dell'imposta generale sull'entrata, che si è avuta in questi ultimi anni nei due settori tanto prossimi delle acque, bevande gassate e acque minerali artificiali da una parte, e delle acque minerali naturali dall'altra.

Di fronte a queste osservazioni, che sono ben chiaramente fatte dai proponenti, il Ministero delle finanze si è preoccupato delle ripercussioni che una proposta di legge del genere potesse ingenerare in altri settori, i quali anche avrebbero potuto chiedere questo diverso sistema di pagamento dell'imposta generale sull'entrata ed ha suggerito, con un emendamento che fu accettato dai proponenti ed approvato dalla Camera, che la proposta prendesse la forma di una interpretazione delle disposizioni della legge 4 marzo 1952, la quale parla di « acque e bevande gassate ». Effettivamente questa frase avrebbe ben potuto essere interpretata come comprendente tanto le acque naturali, quanto le acque artificiali, nel senso cioè che la gassazione può essere tanto

quella introdotta artificialmente, quanto quella introdotta dalla natura. Ed allora se il Ministero delle finanze, nell'emanare il decreto ministeriale, in rapporto alla legge 4 marzo 1952 ha dato una interpretazione restrittiva, e quindi ha considerato gassate solo le acque artificiali, non vi era motivo di persistere in questa interpretazione restrittiva, quando la Camera o alcuni dei suoi esponenti facevano presente che questa disposizione restrittiva creava una sfasatura tra il settore delle acque naturali e il settore delle acque artificiali. Ecco perchè il Governo ha proposto che questo disegno di legge fosse approvato sotto la forma della interpretazione, che a mio avviso personale avrebbe potuto essere ben data fin dal 1952, con quel decreto.

In sostanza il Governo ha ritenuto che la proposta parlamentare fosse una giusta correzione di una interpretazione troppo restrittiva che, pur restando nelle sue facoltà, il Ministero aveva dato. Il Ministero avrebbe potuto fare un nuovo decreto, interpretando la legge nella forma più acconcia; e qui subentrano le ragioni che ha detto il senatore Pesenti, che cioè i padri sono affezionati alle loro creature, e cioè quei funzionari della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari hanno creduto non opportuno ritornare sulle loro decisioni. Il Governo allora ha preferito che l'ultima parola fosse detta dal Parlamento.

Le preoccupazioni, poi che sono state e dal Presidente e dal senatore Mariotti avanzate circa la diminuzione del gettito dell'imposta, non dovrebbero avere alcuna ragione di essere, perchè come autorevolmente ha osservato il senatore Pesenti, si tratta di un modo di pagamento e non di modificazioni dell'aliquota. Ad ogni modo, noi abbiamo dato anche al Tesoro assicurazioni che l'entità del gettito, anche con questa modificazione, non verrà ad essere turbata e sotto questa condizione il Ministero del tesoro ha dato il suo consenso alla approvazione del disegno di legge.

Quanto alle preoccupazioni sempre di carattere sociale ed anticapitalistico del senatore Mariotti, ha risposto molto esaurientemente il senatore Pesenti ed io mi rimetto, per non ripetere, a quanto egli ha detto.

Penso perciò che con tutta tranquillità la Commissione possa approvare il presente disegno di legge che elimina una sfasatura, una ingiustizia che è stata commessa dal Governo con una interpretazione troppo restrittiva della norma della legge del 1955.

Ad ogni modo il rappresentante del Governo è a disposizione della onorevole Commissione per quanti altri dati possano essere richiesti dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Desidero avere ancora una spiegazione precisa e riduco la domanda in termini elementari: queste società, che vendono acque minerali naturali, dovrebbero applicare l'imposta generale sull'entrata per ogni fattura; per evitare questo si era stabilito, come facilitazione, il libro delle vendite da cui si poteva ricavare quanto occorreva. Ora questo non è ritenuto più necessario ed allora il controllo sulla quantità venduta come avviene?

P'OLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. All'origine, una tantum! Si fa il calcolo di quanto potrebbe rendere l'imposta nei successivi trapassi di questa merce da una persona all'altra, da un operatore economico all'altro; si condensa questo calcolo e si applica l'imposta solo all'origine, per cui il primo acquirente dal concessionario paga quell'imposta una volta tanto per tutti.

PRESIDENTE. La quantità venduta all'origine come viene determinata? Non c'è, infatti, più il libro delle vendite, non c'è più l'applicazione delle marche sulle fatture. Come si fa a controllare se una società paga l'imposta, ad esempio, su 10 milioni di bottiglie che vende?

MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro. La Guardia di finanza va nella fabbrica e controlla!

Richiamo comunque alla memoria della Commissione la questione del legname. I Comuni, quando tagliano il legname, devono avvertire il rappresentante delle foreste demaniali che si reca sul posto e controlla e fa pagare una volta per tutte. Questo ha evitato parecchie volte che avvenissero dei passaggi di proprietà tra commercianti di legname senza pagare le imposte.

In merito al problema odierno, l'unico inconveniente sarà che potrebbe esserci una diminuzione delle entrate per quel che attiene le multe e le contravvenzioni.

MARIOTTI. L'autorevole intervento del rappresentante del Governo invece di diminuire i miei dubbi li ha aumentati. Non c'è dubbio che il metodo di pagamento, molto spesso, o il metodo di riscossione, influiscano notevolmente sul gettito.

Ricordo che ingaggiammo una battaglia piuttosto grave sulla questione dell'abbonamento facoltativo o obbligatorio per la riscossione a tariffa per i Comuni; tanto è vero che ci sono Comuni che hanno abolito il sistema di riscossione in abbonamento per attuare quello a tariffa perchè il gettito non era rilevante. Il che vuol dire che dal metodo di riscossione il gettito può aumentare o diminuire.

Molto probabilmente il Governo allora si preoccupò di non estendere quelle disposizioni a certe carissime acque che provengono da sorgenti naturali e che non sono tutte gassate, perchè vi posso dimostrare che, per esempio, l'acqua Oliveto, in quel di Pisa, non ha come composizione chimica alcuna gassazione; si preoccupò, cioè, di distinguere, rispetto al prezzo e rispetto alla possibilità di diffusione, le acque gassate artificiali da quelle naturali, medicinali o da tavola.

Per questo semplice fatto, sorsero delle industrie ed un commercio di queste acque gassate artificiali, che si collocavano con maggiore difficoltà sul mercato e che dovrebbero quindi assolvere ad una funzione calmieratrice nei confronti di quelle naturali.

Oggi però i proponenti del disegno di legge hanno mutato d'avviso e, indipendentemente dall'affetto sempre molto rispettabile dei padri verso le loro creature, ho l'impressione che, attraverso il diverso metodo di riscossione, i venditori di acque minerali naturali — molte delle quali non fanno parte del patrimonio demaniale, perchè ci sono molte società anonime che sono proprietarie delle sorgenti — tendano ad avere notevoli facilitazioni.

A me sembra che occorra stare attenti a dare questo vantaggio del metodo di riscossione perchè si potrebbe avere, in definitiva, una contrazione del gettito.

Inoltre non vorrei che dell'estensione di questa agevolazione debbano soffrire le fabbriche, attualmente in sviluppo, delle acque gassate artificiali, che vengono vendute a minor prezzo, ma che hanno una maggiore difficoltà a collocarsi sul mercato.

Insisto, pertanto, nella mia idea originaria; nel caso, poi, che la Commissione ritenesse di votare il disegno di legge, dichiaro che mi asterrò per i dubbi che ho.

DE LUCA LUCA. Quando sento parlare di semplificare il sistema di tassazione del nostro Paese, sono favorevole perchè più ci avviamo su questa strada e meglio è, in quanto credo che il nostro sia il sistema fiscale più complicato del mondo. Però nel caso specifico ritengo necessario andare al fondo della questione. Il pagamento *una tantum* va bene ma si presta a tanti equivoci: la sua efficacia dipende evidentemente dalla aliquota che si applica. Se si applica un'aliquota alta è chiaro che l'Erario ha una entrata maggiore; ma in questo caso ci dovrebbe preoccupare il fatto che il prezzo al consumatore di queste acque non sia aumentato. Se si applica un'aliquota bassa, ed è una maggiore preoccupazione, allora è evidente che va tutto a favore di questi grossisti, e non c'è alcun dubbio che l'Erario incasserebbe di meno.

Ora l'onorevole Sottosegretario ci dà questa garanzia. Il collega Mariotti, a sua volta, chiede alcuni dati specifici: se l'onorevole Sottosegretario ce li potesse fornire, credo che sarebbe una cosa opportuna.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Quella che ha sollevato il senatore Mariotti è una questione che si poteva sollevare quando si è discusso l'articolo 10 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, perchè questa disposizione di legge dà una determinata facoltà al Governo, per quella fiducia che la maggioranza del Parlamento talvolta gli dà, di avere a sua disposizione un mezzo per la semplificazione della esazione dell'imposta generale sull'entrata. Io ho letto poc'anzi alla onorevole Commissione il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, che dà facoltà al Governo di stabilire che l'imposta sia corrisposta mediante il pagamento di

canoni ragguagliati al volume degli affari o mediante applicazione di aliquote in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili. Questa è una facoltà che il Parlamento ha dato al Governo e che il Governo intende conservare perchè fa parte ed è conseguenza di quella fiducia che il Parlamento gli ha dato; inoltre è una facoltà che il potere esecutivo deve avere nell'interesse tributario della Nazione.

Ora il Parlamento, o alcuni suoi esponenti, hanno fatto presente alcune sfasature e queste il Governo ha riconosciuto essere una ingiustizia perchè un settore viene a porsi in contrasto con un altro, creando anche delle difficoltà in rapporto ai singoli operatori che per una parte delle loro merci, come i farmacisti o i droghieri, devano pagare l'imposta generale in un modo, e per le altre invece in un'altra. Pertanto si è ritenuto opportuno accogliere questa interpretazione e mi pare che sia abbastanza logico il correggerla, se la Commissione è dello stesso parere che di ingiustizia si tratta.

Quanto ai dati che mi sono stati richiesti, io non ho ancora capito in modo specifico quali dati si vogliono dal Governo. Il Governo ha dato l'assicurazione che, attraverso il metodo di esazione che è nelle sue facoltà determinare in base alle leggi vigenti, farà in modo che l'entità della riscossione non venga ad essere modificata. È una assicurazione che il Governo dà e che può o meno ottenere la fiducia della maggioranza della Commissione; ma ad ogni modo è un impegno del Governo presso il Parlamento e che sarà valutato dalla Commissione a seconda della fiducia che ha nel Governo. Ripeto però che non ho ben capito quali sono i dati che il senatore Mariotti desidera avere.

MARIOTTI. Glielo dico subito. Oggi c'è un determinato gettito, in base all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, per le acque gassate artificiali e ci sarà anche un altro gettito per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

Ora io dicevo — indipendentemente dalla questione della garanzia che ci dà il Governo — che il gettito verrà a contrarsi in primo

luogo in rapporto al metodo di pagamento e, in secondo luogo, per l'aliquota che in partenza verrà fatta.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione dell'aliquota, come ha osservato il senatore Pesenti, non ha niente a che fare con questo disegno di legge.

PESENTI. Io penso che sia difficile che il Ministero abbia questi dati, perchè avrà, se mai, soltanto i dati del primo passaggio. Ora è chiaro che le entrate del primo passaggio dovrebbero essere minori, attualmente, di quelle che si determinerebbero con l'applicazione di una aliquota condensata. Facciamo un esempio: il concessionario deve vendere quest'acqua al droghiere e questi al cliente, supponiamo cioè due o tre passaggi; il primo passaggio è noto ed è regolato e l'imposta generale sull'entrata è pagata dal concessionario dell'acqua minerale ... (*Interruzione del senatore Tomè*).

Insomma quello che non si saprà è il numero dei passaggi, perchè può darsi benissimo che io, concessionario, venda direttamente. Cè, ad esempio, l'ospedale di Roma il quale invece di rivolgersi al droghiere domanda direttamente questa merce al concessionario: allora c'è un solo passaggio. C'è, invece, chi è meno esperto e va in farmacia o va dal droghiere, ed ecco che ci sono due passaggi. Supponiamo poi che ci sia anche un altro che ha un deposito, ed allora i passaggi diventano tre. Quindi del primo passaggio siamo sicuri ed è possibile avere i dati relativi, mentre i passaggi successivi vengono confusi perchè quando io sono un droghiere pago in genere l'I.G.E. in abbonamento e quindi non so più quale parte sia da attribuirsi all'acqua gassata.

Quindi quale è il problema? È quello di stabilire un'aliquota fondata sulla media dei passaggi e poi che il controllo sia possibile. Pertanto, per sapere se vi è o meno una perdita, più che avere dei dati, è da stabilire se l'aliquota risponda al numero dei passaggi effettuati dalla merce o almeno alla media di questi.

MARIOTTI. Si deve stabilire un'aliquota calcolata sulla media dei passaggi!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certo! Quindi il Governo dà assicurazione che l'aliquota che sarà stabilita *una tantum* considererà quelli che presumibilmente saranno i diversi passaggi. Praticamente, come ho già detto, è questione di fiducia verso questa assicurazione del Governo.

PESENTI. Io credo che sarebbe opportuno distinguere, prima di tutto, le acque veramente medicinali dalle altre, perchè ci sono tante acque minerali che fanno tutte bene, si dice, ma di cui non si può dire che siano veramente medicinali; inoltre, occorrerebbe stabilire, per quelle acque che sono demaniali, dei rapporti diretti con gli ospedali o con le case di cura, per cui ci sia l'esenzione in modo che si riduca il prezzo di vendita per le acque usate per questi scopi medicinali.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema che ha sollevato il senatore Pesenti, vale a dire quali siano le acque medicinali, e un problema che il legislatore non si è ancora posto, ma che si è posto peraltro il potere esecutivo, il Ministero delle finanze, in rapporto all'imposta di consumo, da cui sono esenti le acque medicinali. È problema che richiede una soluzione definitiva e generale.

Vorrei aggiungere una osservazione, rubandola all'intelligenza del mio collega onorevole Mott, che mi ha suggerito un argomento molto forte, che cioè in definitiva queste acque minerali naturali, medicinali o da tavola, sono indubbiamente, per essere naturali, migliori di tutte quelle che sono fatte artificialmente. Per cui il favorire questo settore delle acque minerali naturali sarebbe cosa opportuna.

CENINI, *relatore*. Mi permetto di richiamare ancora l'attenzione dei colleghi su quanto ho detto fin da principio, che cioè si tratta di una interpretazione e che perciò, finchè restiamo nell'ambito di questo disegno di legge, non ci deve preoccupare la questione della variazione del gettito. Se noi riteniamo che questo

forme di pagamento dell'imposta sull'entrata, abbonamento o aliquota condensata o pagamento *una tantum*, dal punto di vista del gettito fiscale non siano in forma adeguata, allora dobbiamo pensare a riformare l'articolo 3 dell'a legge 4 marzo 1952.

Le uniche questioni da considerare sono se le acque minerali naturali sono acque gassate e se nella dizione « acque e bevande gassate » sono comprese le acque medicinali e non quelle da tavola. Tutte le altre questioni esulano dall'esame di questo disegno di legge. Se vogliamo fare altre questioni, allora, ripeto, dovremmo proporre la riforma dell'articolo 3 della legge del 1952.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zaccagnini e Repossi: « Concessione di aumento della pensione straordinaria a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia » (1637); e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bianchi Chieco Maria: « Elevazione dell'assegno straordinario vitalizio concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con leggi 3 giugno 1882, n. 781, e 23 dicembre 1946, n. 556 » (1639) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Zaccagnini e Repossi: « Concessione di aumento della pensione straordinaria a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia », e del disegno di legge di iniziativa del deputato Bianchi Chieco Maria: « Elevazione dell'assegno straordinario vitalizio concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con leggi 3 giugno 1882, n. 781, e 23 dicembre 1946, n. 556 », già approvati dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale che, se non si fanno osservazioni, avverrà su entrambi i provvedimenti data la loro affinità di materia.

TOMÈ, *relatore*. L'argomento dei due disegni di legge al nostro esame, già approvati dalla Camera dei deputati, mi esime dallo spendere molte parole per raccomandarne l'approvazione agli onorevoli colleghi della Commissione. Come giustamente ha ricordato l'onorevole Presidente, si tratta non già di nuove concessioni di pensioni, bensì di un adeguamento della misura di pensioni già concesse, adeguamento reso necessario dal mutato valore nel potere di acquisto della moneta.

Si tratta, in entrambi i casi, di persone ultra settantenni che non hanno altri introiti e che versano in uno stato di bisogno. Va osservato inoltre che 500.000 lire annue rappresentano un assegno mensile di circa 40.000 lire.

Trattasi di persone che hanno già avuto il riconoscimento ufficiale dei loro titoli a ricevere una pensione da parte dello Stato; di fronte ad una situazione di questo genere, penso che sia inutile che io faccia altre considerazioni circa le benemeritenze di questi eredi di Garibaldi e il dovere della Nazione di venire loro incontro. Raccomando alla Commissione l'approvazione di questi disegni di legge.

CENINI. Dopo le considerazioni svolte dal Presidente e dal relatore, sono dell'opinione che l'aumento di pensione possa essere concesso.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione dei due disegni di legge, stante la eccezionalità del caso. Afferma però che essi non debbono costituire precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sui due disegni di legge.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1637 concernente: « Concessione di aumento della pensione straordinaria a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia », di cui dò lettura:

Art. 1.

La pensione straordinaria in atto goduta, per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 572, da ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia, è aumentata ad annue lire 500.000, a decorrere dal 1° luglio 1956.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa derivante dall'articolo precedente, per l'esercizio finanziario 1956-57, è a carico del capitolo 631 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1639 concernente: « Elevazione dell'assegno straordinario vitalizio concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con leggi 3 giugno 1882, n. 781, e 23 dicembre 1946, n. 556 », di cui do lettura:

Art. 1.

L'assegno straordinario vitalizio di lire 10.000 annue concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con la legge 3 giugno 1882, n. 781, maggiorato a lire 300.000 annue con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 556, è elevato a lire 500.000 annue a decorrere dal 1° luglio 1956.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con gli altri assegni eventualmente spettanti all'interessata a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

111^a SEDUTA (14 novembre 1956)

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo 1, per l'esercizio finanziario 1956-57, è a carico del capitolo n. 631 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari